



# Disposizioni per la tutela e la valorizzazione della memoria storica delle vittime delle foibe e delle vicende dell'esodo giuliano-dalmata

## A.C. 708, A.C. 1457

Dossier n° 186 - Schede di lettura  
16 ottobre 2023

### Informazioni sugli atti di riferimento

A.C.	708	1457
Titolo:	Disposizioni per la tutela e la valorizzazione della memoria storica dei martiri delle foibe	Modifiche alla legge 30 marzo 2004, n. 92, in materia di iniziative per la promozione della conoscenza della tragedia delle foibe e dell'esodo giuliano-dalmata nelle giovani generazioni
Iniziativa:	Parlamentare	Parlamentare
Primo firmatario:	Ciaburro	Romeo
Numero di articoli:	3	1
Date:		
presentazione:	13 dicembre 2022	
trasmissione alla Camera:		4 ottobre 2023
assegnazione:	24 gennaio 2023	6 ottobre 2023
Commissioni competenti:	VII Cultura	VII Cultura
Sede:	referente	referente
Pareri previsti:	I, V e Commissione parlamentare per le questioni regionali	I e V

### Contenuto

Le proposte di legge in esame intervengono in materia di tutela e la valorizzazione della memoria storica delle **vittime delle foibe** e delle **vicende legate all'esodo giuliano-dalmata**.

I due testi presentano struttura e contenuti in parte differenti.

L'**A.C. 1457** è stato già approvato dal **Senato** – con 147 voti favorevoli e 2 astenuti – quale risultante del testo unificato degli A.S. **317**, **533**, **548**. **La proposta, con un unico articolo, opera novellando la L. 92/2004** (recante «Istituzione del "Giorno del ricordo" in memoria delle vittime delle foibe, dell'esodo giuliano-dalmata, delle vicende del confine orientale e concessione di un riconoscimento ai congiunti degli infoibati») e prevedendo in via di estrema sintesi:

i) **l'indizione con cadenza annuale**, da parte del **Ministero dell'università e della ricerca** in collaborazione con le università italiane e le istituzioni dell'alta formazione artistica, musicale e coreutica (AFAM), **di un concorso nazionale in occasione del "Giorno del ricordo" finalizzato a premiare il progetto più meritevole per la realizzazione di un'installazione temporanea, opera d'arte in qualsiasi forma espressiva, da esporre per la durata di un anno in occasione del Giorno del ricordo in un capoluogo di regione**, differente ogni anno. A tal fine viene autorizzata la spesa di **200.000 euro annui a decorrere dall'anno 2023**;

ii) **l'istituzione nello stato di previsione del Ministero dell'istruzione e del merito di un fondo, con una dotazione di 1 milione di euro per ciascuno degli anni 2023, 2024 e 2025, per promuovere e incentivare, i viaggi del ricordo** nei luoghi delle foibe e dell'esodo giuliano-dalmata e nelle terre di origine degli esuli, dedicati agli **studenti delle scuole secondarie**;

iii) **la concessione di un finanziamento di 300.000 euro per ciascuno degli anni 2023, 2024 e 2025, di cui 75.000 euro annui a ciascuno dei seguenti beneficiari**: la Lega nazionale di Trieste per la gestione del Sacratio del monumento nazionale della Foiba di Basovizza; l'Unione degli istriani di Trieste per la gestione del "Museo di carattere nazionale C.R.P. (Centro di raccolta profughi)" di Padriciano a Trieste; l'Istituto regionale per la cultura istriano-fiumano-dalmata (IRCI) per la gestione del Museo delle masserizie dell'esodo "Magazzino 18" del Porto vecchio di Trieste; la Federazione delle associazioni degli esuli istriani, fiumani e dalmati per attività di formazione svolte d'intesa con il Ministero dell'istruzione e del merito;

iv) l'estensione della legittimazione a chiedere il riconoscimento di una apposita insegna metallica con relativo diploma, riconosciuta ai soggetti infoibati e scomparsi dall'art. 3 della L. 92/2004, al sindaco del comune di nascita dell'interessato ove manchino parenti in vita o un'esplicita domanda da parte degli stessi, ovvero alle associazioni storiche e riconosciute degli esuli istriani, fiumani e dalmati e dalla Lega nazionale di Trieste ove il comune di nascita non rientri più nel territorio dello Stato italiano.

Invece, l'**A.C. 708** – che riprende l'**A.C. 3512** depositato nella scorsa Legislatura dalla medesima prima firmataria – **consiste in 3 articoli e non novella direttamente la L. 92/2004 ma, in coerenza con le medesime finalità, interviene a latere, istituendo nello stato di previsione del Ministero della cultura il Fondo per la tutela e la valorizzazione della memoria storica dei martiri delle foibe, con la dotazione di 5 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2022 (da valutare l'opportunità di riportare il termine al 2023, visto il tempo intercorso dal deposito della proposta di legge), per l'erogazione di contributi in favore di entità associative, anche giovanili, testate giornalistiche registrate e centri di ricerca storica statutariamente attivi nella tutela e nella valorizzazione della memoria storica dei martiri delle foibe, per la raccolta e la pubblicazione, in formato testuale o audiovisivo, nonché in qualunque altro formato che ne consenta la fruibilità anche da parte di persone con disabilità, delle testimonianze degli esuli e dei sopravvissuti al martirio delle foibe.**

## Lavori parlamentari

A livello parlamentare si segnala che nella **corrente Legislatura**, con contenuto in parte coincidente ma perimetro materiale più ampio, è stata depositata e assegnata alla VII Commissione della Camera la proposta di legge **AC 905**, recante «Introduzione degli articoli 2-bis della **legge 20 luglio 2000, n. 211**, e 6-bis della **legge 30 marzo 2004, n. 92**, concernenti l'istituzione di fondi per sostenere l'organizzazione di **viaggi d'istruzione**, da parte delle scuole secondarie di secondo grado, **nei campi di concentramento nazisti e nei luoghi delle foibe e dell'esodo giuliano-dalmata per la conservazione della memoria degli eventi**». Presso la I Commissione della Camera è stato inoltre depositato l'**AC 610**, recante «Modifiche alla legge 30 marzo 2004, n. 92, per rendere onore e memoria ai martiri delle foibe».

Anche nella **XVIII Legislatura** il tema delle foibe e dell'esodo giuliano-dalmata sono venuti in rilievo, pure sotto il profilo penalistico, in diverse proposte di legge. Si ricordano qui gli atti:

**C.3512**, recante «Disposizioni per la tutela e la valorizzazione della memoria storica dei martiri delle foibe», già citato;

**S.2519**, recante «Modifica alla legge 30 marzo 2004, n. 92, in materia di istituzione di un concorso tra le università italiane per la migliore installazione artistica a ricordo delle foibe»;

**C.3372**, recante «Introduzione dell'articolo 604-quater del codice penale, in materia di negazione, grave minimizzazione e apologia dei massacri delle foibe»;

**C.2948**, recante «Modifica all'articolo 604-bis del codice penale, in materia di negazione, minimizzazione o apologia degli eccidi delle foibe»;

**C.2344**, recante «Modifiche all'articolo 604-bis del codice penale, in materia di negazione, minimizzazione o apologia degli eccidi delle foibe, nonché alla legge 30 marzo 2004, n. 92, e altre disposizioni per promuovere la conoscenza e la memoria di tali eventi»;

**S.1255**, recante «Modifica all'articolo 604-bis del codice penale in materia di negazione, minimizzazione in modo grave o apologia dei massacri delle foibe»;

**C.1579**, recante «Modifica alla legge 30 marzo 2004, n. 92, in materia di divieto di concessione di spazi pubblici per lo svolgimento di manifestazioni volte alla negazione degli eventi commemorati nel "Giorno del ricordo" in memoria delle vittime delle foibe»;

**C.1570**, recante «Modifiche alla legge 30 marzo 2004, n. 92, per rendere onore e memoria ai martiri delle foibe»;

**S.1038**, recante «Modifiche alla legge 30 marzo 2004, n. 92, per rendere onore e memoria dei martiri delle foibe».

## Illustrazione dell'articolato

Con riferimento all'**A.C. 1457**, l'**art. 1, comma 1, lett. a) novella l'art. 1, comma 2, della L. 92/2004, aggiungendovi 3 nuovi commi**.

In base al **nuovo comma 2-bis**, il Ministero dell'università e della ricerca indice, con cadenza annuale, un concorso nazionale in occasione del "Giorno del ricordo" di cui al comma 1, in collaborazione con le università italiane e le istituzioni dell'alta formazione artistica, musicale e coreutica (AFAM). Il concorso è rivolto ai laureandi sia del corso triennale che di quello magistrale delle facoltà di architettura, *design*, beni culturali, ingegneria e discipline delle arti, della musica e dello spettacolo (DAMS), nonché dei corsi di primo e di secondo livello presso le istituzioni dell'AFAM e ai dottorandi afferenti alle Scuole di dottorato di ricerca in materie affini ed è finalizzato a premiare il progetto più meritevole per la realizzazione di un'installazione temporanea, opera d'arte in qualsiasi forma espressiva, da esporre per la durata di un anno in occasione

del Giorno del ricordo in un capoluogo di regione, differente ogni anno. A tal fine è autorizzata la spesa di 200.000 euro annui a decorrere dall'anno 2023.

Ai sensi del **nuovo comma 2-ter**, con decreto del Ministro dell'università e della ricerca, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e con il Ministro della cultura, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, si provvede alla costituzione di un comitato tecnico-scientifico con la partecipazione di rappresentanti della Federazione delle associazioni degli esuli istriani, fiumani e dalmati nonché delle università e delle istituzioni dell'AFAM, che si avvale della consulenza di storici dell'arte, per l'elaborazione del bando di concorso e per l'individuazione dei criteri di valutazione delle opere di cui al comma 2-bis, dell'eventuale premialità da riconoscere, nonché della città che annualmente ospita l'installazione artistica, nel limite della spesa autorizzata ai sensi del medesimo comma 2-bis.

Il **nuovo comma 2-quater** dispone che agli oneri derivanti dal comma 2-bis, pari a 200.000 euro annui a decorrere dall'anno 2023, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2023-2025, nell'ambito del programma "Fondi di riserva e speciali" della missione "Fondi da ripartire" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2023, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero dell'università e della ricerca.

**L'art. 1, comma 1, lett. b) della proposta in commento introduce invece 2 nuovi articoli dopo l'art. 2.**

In particolare, il **nuovo art. 2-bis** prevede, al comma 1, che nello stato di previsione del Ministero dell'istruzione e del merito è istituito un fondo, con una dotazione di 1 milione di euro per ciascuno degli anni 2023, 2024 e 2025, per promuovere e incentivare, nel rispetto dell'autonomia scolastica, i "Viaggi del ricordo nei luoghi delle foibe e dell'esodo giuliano-dalmata e nelle terre di origine degli esuli" per gli studenti delle scuole secondarie, al fine di far maturare la coscienza civica delle nuove generazioni, nonché di favorire il dialogo interculturale rispetto alle grandi sofferenze patite dalle popolazioni dell'Istria, di Fiume e della Dalmazia a causa della Seconda guerra mondiale, durante e dopo il passaggio di quelle terre alla Repubblica socialista federale di Jugoslavia. Al fine di garantire la piena comprensione delle vicende del confine orientale italiano, i Viaggi del ricordo sono organizzati a seguito di percorsi formativi rivolti ai docenti delle scuole secondarie di primo e di secondo grado del sistema nazionale di istruzione e formazione secondo le linee guida del Ministero dell'istruzione e del merito per la didattica della frontiera adriatica. Al comma 2 è previsto che il Ministro dell'istruzione e del merito, con proprio decreto da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, previa consultazione del comitato tecnico-scientifico, istituito presso il Ministero dell'istruzione e del merito, al quale partecipano rappresentanti della Federazione delle associazioni degli esuli istriani, fiumani e dalmati, definisce le modalità di utilizzo delle risorse di cui al comma 1, stabilendo al contempo la tipologia di spese finanziabili. Al comma 3 si dispone che all'onere derivante dall'attuazione del comma 1, pari a 1 milione di euro per ciascuno degli anni 2023, 2024 e 2025, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo per il finanziamento di esigenze indifferibili di cui all'articolo 1, comma 199, della L. 190/2014. In forza del comma 4, il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con proprio decreto, le occorrenti variazioni di bilancio.

Il **nuovo art. 2-ter** concede al comma 1 un finanziamento di 300.000 euro per ciascuno degli anni 2023, 2024 e 2025, di cui 75.000 euro annui a ciascuno dei seguenti beneficiari: la Lega nazionale di Trieste per la gestione del Sacrario del monumento nazionale della Foiba di Basovizza; l'Unione degli istriani di Trieste per la gestione del "Museo di carattere nazionale C.R.P. (Centro di raccolta profughi)" di Padriciano a Trieste; l'Istituto regionale per la cultura istriano-fiumano-dalmata (IRCI) per la gestione del Museo delle masserizie dell'esodo "Magazzino 18" del Porto vecchio di Trieste; la Federazione delle associazioni degli esuli istriani, fiumani e dalmati per attività di formazione svolte d'intesa con il Ministero dell'istruzione e del merito. Secondo il comma 2, all'onere derivante dall'attuazione del comma 1, pari a 300.000 euro per ciascuno degli anni 2023, 2024 e 2025, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2023-2025, nell'ambito del programma "Fondi di riserva e speciali" della missione "Fondi da ripartire" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2023, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero.

Infine, **l'art. 1, comma 1, lett. c) della proposta in commento novella l'art. 3 della L. 92/2004, aggiungendo dopo il comma 3 un nuovo comma 3-bis**, ai sensi del quale in mancanza di parenti in vita o di un esplicito interesse da parte degli stessi, la domanda di cui al comma 1 può essere presentata altresì dal sindaco del comune di nascita degli infoibati o degli scomparsi di cui ai commi 1 e 2. Qualora il comune di nascita non rientri più nel territorio dello Stato italiano, il riconoscimento può essere richiesto dalle associazioni storiche e riconosciute degli esuli istriani, fiumani e dalmati e dalla Lega nazionale di Trieste.

Quanto all'**A.C. 708, l'art. 1** dispone che la legge, in coerenza con le finalità della legge 30 marzo 2004, n. 92, reca disposizioni finalizzate a incentivare le iniziative di tutela e valorizzazione della memoria storica dei martiri delle foibe, anche mediante la raccolta di testimonianze di esuli e sopravvissuti, ai fini dell'elaborazione di documenti in formato audiovisivo e testuale destinati all'utilizzo formativo in ambito scolastico nel quadro delle iniziative realizzate ai sensi della citata legge n. 92 del 2004.

**L'art. 2, comma 1**, per le finalità di cui all'articolo 1, istituisce nello stato di previsione del Ministero della cultura, il Fondo per la tutela e la valorizzazione della memoria storica dei martiri delle foibe, con la dotazione di 5 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2022 (*come anticipato, si valuti l'opportunità di riportare il termine al 2023*).

**L'art. 2 prevede, al comma 2**, che con decreto del Ministro della cultura, di concerto con il Ministro dell'istruzione e del merito e con il Ministro dell'economia e delle finanze, sono stabilite: a) le modalità di utilizzo delle risorse del fondo di cui al comma 1 per l'erogazione di contributi in favore di entità associative, anche giovanili, testate giornalistiche registrate e centri di ricerca storica statutariamente attivi nella tutela e nella valorizzazione della memoria storica dei martiri delle foibe, per la raccolta e la pubblicazione, in formato testuale o audiovisivo, nonché in qualunque altro formato che ne consenta la fruibilità anche da parte di persone con disabilità, delle testimonianze degli esuli e dei sopravvissuti al martirio delle foibe; b) le modalità di impiego delle raccolte di cui alla lettera a) per finalità divulgative e didattiche nelle scuole di ogni ordine e grado nel quadro delle iniziative realizzate ai sensi della legge 30 marzo 2004, n. 92.

**L'art. 3**, infine, dispone che agli oneri derivanti dalla legge, pari a 5 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2022 (*anche qui, si valuti l'opportunità di riportare il termine al 2023*), si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.